

Note legali sull'uso delle mascherine, la normativa vigente in Italia

Autori: RA DDr. Renate Holzeisen

Pare opportuno ricordare la

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

COSTITUZIONE E DIRITTI FONDAMENTALI

Art. 32 Costituzione

La Repubblica tutela **la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.**

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 3 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE

Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati **il consenso libero** e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge.

Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazione della biologia e della medicina, Oviedo 4 aprile 1997

Art. 2 - L'interesse e il bene dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società.

Art. 4 - Ogni intervento nel campo della salute deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali.

Art. 5 - Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.

PENALE

Art. 51 c.p. relativo all'adempimento di un dovere

L'esercizio dell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

Art. 582 c.p. Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno **una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente**, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

CIVILE

Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito

Qualunque **fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.**

Art: 1218 c.c. - Responsabilità contrattuale nell'ambito scolastico

Mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, **sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile alla scuola** (C. 3695/2016; nella giurisprudenza di merito, T. Salerno 14.9.2013; T. Salerno 10.9.2013; T. Bologna, 22.3.2012). Con riferimento all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina **l'instaurazione di un vincolo negoziale (C. 3680/2011), in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto deve ritenersi inclusa anche quella di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo.** Ne consegue che, al fine di adempiere tale obbligazione di vigilanza, la predisposizione degli accorgimenti necessari, da parte della direzione scolastica, deve essere strettamente legata alle circostanze del caso concreto.

In caso di danni occorsi agli alunni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, si può prospettare, a carico del Ministero dell'Istruzione (come pure, in caso di scuola privata, dell'ente che la gestisce), una duplice forma di responsabilità, sia pure indiretta, esperibile contemporaneamente:

a) una responsabilità contrattuale ex art. 1218, se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo specificatamente assunto di vigilare;

b) una responsabilità extracontrattuale per fatti imputabili ai propri dipendenti, se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri (omissione rispetto agli obblighi organizzativi, di controllo art. 2043 c.c.).

L'istituto potrà risultare esente da responsabilità, solamente provando che l'evento dannoso è derivato da una causa non imputabile alla scuola o ad un suo docente, essendo riconducibile ad un evento casuale non evitabile ed imprevedibile (T. Genova 14.3.2018).

Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni e domande si prega di contattare il gruppo di esperti al seguente indirizzo e-mail: masksandhealth@gmail.com. Saranno prese in considerazione solo le richieste scritte.